

# **IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO E LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Monza 30.1.2025

# IL CODICE DEONTOLOGICO

**Avv. Piero Oggioni**

Consulente legale OAMB

- **DEONTOLOGIA:** insieme delle regole di condotta etico-sociali che qualificano una attività professionale, con valenza prescrittiva nei confronti degli iscritti. Sanzioni disciplinari in caso di inosservanza.
- **FONTI DELLA DEONTOLOGIA:**
  - Consuetudini : prassi
  - Scritte : attraverso gli organi rappresentanti la categoria (es. regolamenti)
  - Legge : es. DPR 137/2012
- **CODICE DEONTOLOGICO:** esemplificazione di principi di dignità, lealtà e decoro professionale, individuate dalla categoria professionale e dagli organi che la rappresentano nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione.

Cassazione Civile Sezioni Unite 12/12/1995 n. 12723:

*“Gli ordini professionali hanno il potere, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme interne di deontologia vincolanti per gli iscritti”.*

## IL CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

*Il ruolo riconosciuto dalla Società richiede che il Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.*

*Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Junior e Pianificatore Junior.*

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l'affidabilità di una categoria e quindi la sua credibilità.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

in vigore dal 2 dicembre 2024

## Principali novità:

- Riferimento a parità di genere e intelligenza artificiale nel preambolo
- Introduzione art. 24 bis su Equo compenso
- Introduzione Allegato I, che riporta una modulazione delle sanzioni in ausilio all'attività dei Consigli di Disciplina
- Precisazioni ed integrazioni in articoli già esistenti

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## *Preambolo*

....

*Il Professionista riconosce l'importanza della parità di genere nell'ambito dell'architettura e si impegna a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, in cui uomini e donne abbiano le stesse opportunità di crescita e di realizzazione professionale. Si impegna a combattere ogni forma di discriminazione di genere e a promuovere la diversità come valore aggiunto alla professione.*

*Il Professionista, nella propria attività professionale, si impegna a utilizzare l'Intelligenza Artificiale in modo etico e responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e riservatezza. Si impegna a garantire che l'uso dell'Intelligenza Artificiale nei propri progetti rispetti i valori fondamentali della professione, promuovendo la qualità, la sicurezza e il benessere dell'utente.*

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 24 bis (Equo compenso)

**1. Nei casi previsti dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023, al Professionista è fatto obbligo di rispettare le vigenti disposizioni in materia di equo compenso aventi ad oggetto l'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.**

**2. Costituisce altresì illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal Professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della predetta legge.**

## Legge n. 49/2023

### *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

Si applica ai rapporti professionali regolati tramite qualsiasi tipo di convenzione o accordo con:

- 1) imprese bancarie ed assicurative (e relative controllate e mandatarie);
- 2) imprese che nell'anno precedente al conferimento di incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- 3) Pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica di cui al D. lgs. 175/2016.

Sono esclusi i rapporti con gli agenti di riscossione e con le società veicolo di cartolarizzazione.

# Legge n. 49/2023

## *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

### Art. 5

...

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Titolo I / PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

.....

4. Ove la prestazione sia resa in Italia da un Professionista cittadino di un altro Stato ed iscritto nell'Albo provvisorio dell'Ordine Territoriale in cui opera, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche anche nel caso di prestazioni temporanee.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 2 (Professionalità specifica)

1. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale.
2. L'uso di un titolo professionale non conseguito e l'esercizio di attività riservate a sezioni e settori ai quali non si è iscritti costituisce grave illecito disciplinare.
3. Ove il Professionista non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale, l'utilizzazione di una stabile organizzazione, devono avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

....

**5. Costituisce illecito disciplinare la mancata e tempestiva comunicazione dei propri dati personali e quelli dell'attività professionale, all'Ordine presso cui il Professionista è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l'iscrizione all'Albo. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all'Ordine eventuali sentenze di condanna subite e passate in giudicato o sentenze di patteggiamento.**

**6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.**

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 5 bis (Legalità)

- 1. Costituisce grave illecito disciplinare, ogni condotta che configuri un reato quando si rifletta sulla reputazione professionale del Professionista o comprometta la dignità, il decoro e l'immagine dell'intera categoria professionale.**
- 2. Costituisce grave violazione deontologica lesiva della categoria professionale, ogni condotta che configuri un reato relativo a fenomeni di criminalità organizzata.**

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 9 (Aggiornamento professionale)

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando l'autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, **l'irrogazione delle sanzioni modulate come indicato in allegato in base alla seguente ripartizione:**
  - a) fino ad un massimo di 18 CFP mancanti;
  - b) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
  - c) nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
  - d) nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;
- 2 bis. L'iscritto temporaneo per ogni anno o frazione ha l'obbligo di acquisire 4 crediti della sola formazione deontologica.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 9 (Aggiornamento professionale)

- 3. Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.**
4. Qualora l'iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell'ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva specifica mediante un aggravio della sanzione.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 11 (Adempimenti)

### 1. Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di:

- a) rispettare l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale;
- b) provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa;
- c) dotarsi della Posta Elettronica Certificata e comunicarla all'Ordine presso cui il Professionista è iscritto;
- d) acquisire i CFP in conformità al Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale.

### 2. Gli iscritti nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della loro attività, hanno l'obbligo di:

- a) dotarsi di idonea assicurazione RC professionale;
- b) definire gli aspetti contrattuali prima dell'espletamento della prestazione professionale.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 14 (Rapporti con i Committenti)

1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista ha l'obbligo di eseguire diligentemente l'incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l'interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il Professionista ha l'obbligo di riportare alle sue effettive possibilità d'intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
3. Il Professionista non può, **senza l'esplicito assenso del Committente in forma scritta**, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del Committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, **è tenuto ad informare in forma scritta il Committente**.
4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati in qualunque forma, salvo quanto previsto nel comma 3. Tale illecito si considera grave.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 16 (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)

1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell'Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la nomina e/o la cessazione al Consiglio dell'Ordine.

....

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 17 (Cariche istituzionali)

1. Il Professionista ha l'obbligo di curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina, di delegato Inarcassa o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità a fini personali o elettorali di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.
2. **Costituisce grave illecito disciplinare l'inosservanza, da parte del Professionista che si candida alla carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'Art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente.**

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 18

### (Partecipazione a campagne elettorali politiche e amministrative)

1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria, deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.
2. Il Professionista è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Architetti PPC. La violazione delle suddette disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. È vietata ogni condotta diretta all'accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, ha l'obbligo di preventivamente accertarsi con il Committente, che sia stato revocato formalmente l'incarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere l'incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte, in forma scritta, al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera. Costituisce illecito disciplinare il rifiuto, da parte del Professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 19 (Rapporti con i colleghi)

3. L'iscritto ha l'obbligo di astenersi in qualsiasi ambito da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.
4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituto ha l'obbligo di agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituto, gli eredi possono chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo ha l'obbligo di agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un collega, ha l'obbligo di informare preventivamente il Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del collega.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 20 (Concorrenza sleale)

1. Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti:
  - a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
  - b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull'autore della prestazione professionale;
  - c) la diffusione **in qualsiasi forma** di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;

...

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)

1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d'opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista ha l'obbligo di compensare la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente.
2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori ha l'obbligo di regolamentare per iscritto i rapporti economici e professionali con costoro esercitando un ruolo di supervisione e responsabilità. Gli accordi devono prevedere un trattamento equo e dignitoso nei confronti del collaboratore.
- 2bis. Nell'esecuzione del contratto con un collaboratore, il Professionista ha l'obbligo di rispettare le pattuizioni ivi contemplate, adeguando il proprio comportamento in base alla natura del rapporto concordato con lo stesso.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)

3. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti, è tenuto:

- a) a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell'Art. 20;
- b) ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
- c) a garantire ai dipendenti la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale, fermo restando che tali attività rientrano invece tra gli obblighi dei collaboratori da assolvere in autonomia;
- d) a mantenere i patti e gli accordi scritti definiti al momento dell'inizio della collaborazione o modificati nel corso del suo svolgimento;
- e) a indicare i nominativi dei collaboratori nelle pubblicazioni nel rispetto degli specifici ruoli.

3bis. La mancata osservanza dei patti e degli accordi definiti all'inizio e durante la collaborazione costituisce grave violazione deontologica.

4. Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 27 (Esecuzione dell'incarico)

...

3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione in forma scritta concordando modalità e compensi.

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 36 bis (Incompatibilità)

...

**Costituisce illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli l'elusione dell'incompatibilità.**

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 37 (Potestà disciplinare)

....

4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l'azione disciplinare, esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, deve essere disposta e portata a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria **entro il periodo quinquennale della prescrizione.**

**È compito del CdO segnalare al CdD eventuali violazioni deontologiche della cui informazione è in possesso il Consiglio dell'Ordine.**

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 41 (Sanzioni)

....

**2bis. La recidiva comporta un aggravamento della sanzione a carico dell'iscritto che, già sanzionato, commetta una nuova violazione deontologica.**

...

**4bis. Il mancato pagamento di una quota di contributo annuale di iscrizione all'Ordine di appartenenza comporta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato fino all'adempimento amministrativo. La persistente morosità per più annualità comporta l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, ferma restando una azione di recupero delle somme non riscosse ad esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine.**

# IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARCHITETTO

## Art. 41 (Sanzioni)

....

**4ter. Il persistente regime di sospensione disposto dal Consiglio dell'Ordine per mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata comporta l'apertura di un procedimento disciplinare.**

...

**6. Ferma restando l'autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, per l'irrogazione delle sanzioni si rimanda all'Allegato I, parte integrante del presente Codice Deontologico.**

# IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA (CDD)

**Arch. Giuseppe Adelio Sangalli**

Presidente Consiglio di Disciplina Territoriale di Monza

**Arch. Alessandro Busatto**

Consigliere Consiglio di Disciplina Territoriale di Monza

## 1. Cosa é il CDD?



E' un **organismo** istituito dal D.P.R. 137/2012 (Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali) a cui *“sono affidati i compiti di **istruzione e decisione delle questioni disciplinari** riguardanti gli iscritti all'albo”* (Art. 8, comma 1 D.P.R. 137/2012).

## 2. Da chi é nominato?

La nomina dei Consiglieri del CDD é effettuata dal Presidente del Tribunale territoriale, sulla base di una rosa di nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine.

il CDD dell'OAMB è composto da 15 Consiglieri.

Il CDD dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio dell'Ordine.

### 3. Come è strutturato?

## L'articolazione in Collegi di Disciplina (CollDD)



Il CDD si articola in 5 Collegi di Disciplina (CollDD) a cui sono affidate le valutazioni degli esposti pervenuti, la relativa istruttoria e le conseguenti decisioni (archiviazione o sanzione disciplinare).

I CollDD, formati ciascuno da tre Consiglieri di Disciplina, sono presieduti dal membro con maggiore anzianità di iscrizione all'albo; le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione.

## AZIONE DISCIPLINARE

### L'azione disciplinare ha origine:

- su segnalazione delle parti che vi abbiano interesse (es. clienti, colleghi);
- su richiesta del Pubblico Ministero o su provvedimenti della magistratura;
- su segnalazioni da parte del Consiglio dell'Ordine o di enti istituzionali (es. Inarcassa, Comuni);
- d'ufficio, in seguito a notizie di illecito disciplinare comunque acquisite.

## FASI DELL'AZIONE DISCIPLINARE

**Le fasi dell'azione disciplinare seguono il seguente iter procedurale:**

- assegnazione al Collegio di disciplina della questione disciplinare da parte del Presidente del Consiglio di disciplina;
- fase preliminare;
- conclusione della fase preliminare;
- archiviazione della pratica o rinvio a giudizio disciplinare;
- celebrazione del procedimento disciplinare;
- provvedimento disciplinare;
- pubblicità dei provvedimenti disciplinari.

# SANZIONI

**Le sanzioni per le violazioni delle norme del Codice Deontologico, sono:**

a) avvertimento

b) censura

c) sospensione dall'esercizio della professione

d) cancellazione dall'Albo

# SANZIONI

## **a) l'avvertimento:**

Consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi;

## **b) la censura:**

E' una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

Queste due sanzioni sono annotate nella cartella personale dell'iscritto.

# SANZIONI

**c) la sospensione**

**d) la cancellazione dall'albo**

Si tratta di due provvedimenti gravi che comportano la cessazione dell'attività professionale.

La sospensione è temporanea, in relazione alla gravità dell'infrazione deontologica.

La sospensione è a tempo indeterminato in caso di morosità nel pagamento dei contributi annuali all'Ordine.

Queste sanzioni sono pubbliche ed annotate sull'Albo.

## **IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**Il provvedimento disciplinare è impugnabile innanzi al C.N.A.P.P.C.**

**Avverso la decisione del C.N.A.P.P.C. è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione.**

**GRAZIE**